APPROFONDIMENTO CIVILE

Dipendente filmata in malattia e licenziata, ma il Garante multa il Comune

Data pubblicazione: 11/12/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Può un Comune utilizzare le immagini delle proprie telecamere — installate per finalità di sicurezza urbana — per istruire un procedimento disciplinare?

La risposta del Garante per la protezione dei dati personali è stata un netto **"no"**.

Il caso trae origine dal reclamo (ex art. 77 GDPR) presentato da una ex dipendente del **Comune di Curtarolo (Padova)**, la quale denunciava l'uso indebito dei sistemi di videosorveglianza e di un video amatoriale girato con uno smartphone da un dipendente comunale, su incarico diretto della Sindaca, che immortalava la lavoratrice a pranzo con due colleghe anch'esse in malattia. Il filmato era stato poi inviato via **WhatsApp al telefono personale della prima cittadina**, poiché – come si legge negli atti – "il Comune non disponeva di risorse per un'utenza istituzionale".

Quelle immagini, secondo la donna, erano state raccolte e utilizzate **senza base giuridica e senza informativa**, per contestarle assenze e comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato di malattia, motivo del suo licenziamento.

LA DECISIONE DEL GARANTE

Il Comune di Curtarolo ha difeso la propria condotta sostenendo che l'acquisizione e l'utilizzo dei filmati rientrassero nelle finalità di **sicurezza urbana** e nelle **prerogative del sindaco quale ufficiale di polizia giudiziaria**.

Il Garante, tuttavia, ha smontato punto per punto questa tesi:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- la **finalità di sicurezza** non può essere piegata a scopi **disciplinari o di controllo del personale**;
- l'ente non disponeva di alcuna **base giuridica autonoma** per il trattamento dei dati;
- non era stata effettuata la **valutazione d'impatto** prevista per gli impianti di videosorveglianza (art. 35 GDPR);
- mancava un'**informativa adeguata** ai cittadini e ai dipendenti sull'uso e le finalità del sistema;
- non esisteva alcun **accordo sindacale né altra autorizzazioni**, come impone l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In sostanza, il Comune aveva utilizzato telecamere e dati per fini incompatibili con la normativa sulla privacy e con la disciplina dei controlli a distanza; per tale motivo è stato sanzionato dal Garante.

IL VIDEO DEL COLLEGA: UN'INDAGINE "FAI-DA-TE"

Particolarmente censurata dal Garante è risultata la condotta relativa al **video girato dal collega** e trasmesso alla Sindaca.

L'Autorità ha qualificato tale comportamento come una **vera e propria attività investigativa illegittima**, realizzata da un soggetto non autorizzato e in violazione dell'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta indagini su fatti non attinenti al rapporto di lavoro.

Per verificare una sospetta simulazione di malattia – ha ricordato il Garante – **l'unico canale legittimo** è quello delle **visite fiscali**, non certo riprese amatoriali o chat personali.

CONCLUSIONI

Il provvedimento n. 628/2025 del Garante rappresenta un **monito chiaro** a tutte le pubbliche amministrazioni: le telecamere, anche quando installate per finalità legittime di sicurezza urbana, **non possono essere usate come strumenti di controllo indiretto del personale**, né tantomeno per attività "investigative" improvvisate.

Ogni trattamento di dati deve poggiare su una **base giuridica specifica**, essere **proporzionato e trasparente**, e rispettare le **garanzie previste per i lavoratori**.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati